



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 28/04/2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 e il D.A. 57/GAB del 14/03/2025 il quale decreta che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre.

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto il R.D. n° 3267 del 30.01.1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la Circolare Presidenziale 14 Gennaio 2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio del Ministri n.3606/2007- Attività di prevenzione incendi- Pianificazione Comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi di interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico- Pianificazione provinciale", con la quale, tra l'altro dispone che i Sindaci dell'isola "cureranno altresì, la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendio";

Atteso che le vigenti norme in materia di protezione Civile, nonché la "Legge Costituzionale", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di protezione civile;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16, del 06/04/1996, “Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, e n. 14, del 31/08/1998, “Norme in materia di protezione civile”;

Vista la Legge n. 353, del 21/11/2000, “Legge quadro sugli incendi boschivi”;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto il titolo III, del D.L.vo n. 139, dell’8/03/2006, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29/07/2003 n.229”;

Visto l’art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

Visto il parere del 18 marzo 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine all’effettiva portata dell’art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Visto il D.A. dell’Assessorato Regionale Territorio e ambiente n. 234 GAB del 30/09/2014;

Vista la circolare esplicativa dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Messina datata 20/10/2014 prot. n. 0131513;

Vista la tavola sinottica di cui al D.A. 30/09/2014 n. 234:

Visto il D.L.gs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii;

Vista la nota datata 17/04/2025, prot. n. 42512 della Prefettura di Messina – Area V – Protezione Civile – con la quale è richiesta, tra l’altro, l’emanazione dell’ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio (dal 15 maggio 2025 al 31 ottobre 2025) in tutte le aree del comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, E’ TASSATIVAMENTE VIETATO:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Usare fornelli che producano faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericoli di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia stoppie ecc..
- Bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- Usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in are diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione degli organi competenti;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;

DALL'1 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2025 E DAL 31 OTTOBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2025 LA COMBUSTIONE DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI POTATURE E/O RIPULITURA PUO' ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di pulitura, in piccoli cumuli e comunque la quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire in loco non dovrà essere superiore a 3 metri stesi per ettaro. Le relative operazioni dovranno essere effettuate nella fascia antimeridiana dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- E' vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi;
- Prima di dare corso alle operazioni di riferimento, che dovranno essere effettuate all'interno di un perimetro delimitato con solchi idonei che impediscono il passaggio del fuoco, il personale al riguardo incaricato dovrà preventivamente organizzarsi con opportuni mezzi di arresto delle fiamme con obbligo, prima di abbandonare la zona di realizzare i necessari interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di roghi.

La Città Metropolitana di Messina è obbligata al decespugliamento di tutte le strade sulle quali l'Ente medesimo ha l'obbligo della manutenzione.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 maggio con avvertenza che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 maggio, di tenere i terreni almeno per una fascia di metri 20 dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, di provvedere alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata e/o banchina.

I conduttori di appezzamenti di terreni di grande estensione, nelle fasi di coltivazione dovranno predisporre, ogni duecento metri fasce completamente prive di vegetazione, di ampiezza

minima di metri dieci e, in presenza di alberi di alto fusto superiori a metri dieci, non inferiori all'altezza del fusto più alto.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombrata e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio, per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombrata di vegetazione e di altro materiale infiammabile, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

-nel caso di siepi che restringono o danneggiano la strada, di rami di piante ovvero di vegetazione spontanea che si protende oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata una sanzione da €. 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

-nel caso di abbandono e/o deposito di rifiuti in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da €.300,00 ad €. 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n.152/2006, come modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n.205;

-nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 Ottobre 2025

_, saranno applicate le sanzioni secondo le ipotesi previste dalla tavola sinottica del D.A. 30/09/2015 n.234 GAB.

RICORDA

- che ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

1)	Vigili del Fuoco	tel. 115
2)	Corpo Forestale	tel. 1515
3)	Servizio di Polizia Municipale	tel.0941/662036
4)	Arma Carabinieri	tel. 112
5)	Polizia di Stato	tel. 113

DISPONE

1. La pubblicazione nei modi di legge, e l'affissione di appositi, corrispondenti avvisi nel territorio comunale, l'inserimento nel sito ufficiale del Comune.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti, al

Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

4. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana – sezione di Catania - entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Floresta, 28/04/2025

Il Sindaco
Dott. Antonio Stroschio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Floresta. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANTONIO STROSCIO in data 28/04/2025